

**ATTI PARLAMENTARI**  
**VII LEGISLATURA**

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** **Doc. XIII**  
**n. 3-quinquies**

---

**PIANO PREVISIONALE DEGLI IMPEGNI ASSICURATIVI DELLA SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (SACE) E DEI FABBISOGNI FINANZIARI DEL MEDIOCREDITO CENTRALE PER IL 1979**

*(Articolo 28, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227)*

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**(MORLINO)**

**E DAL MINISTRO DEL TESORO**

**(PANDOLFI)**

**Presentato il 30 settembre 1978**

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

PREMESSA . . . . .	Pag.	5
PIANO PREVISIONALE DEGLI IMPEGNI ASSICURATIVI DELLA SACE:		
a) Attività svolta dalla SACE nel 1977 e nel 1978 . . . . .	»	7
b) Previsioni per il 1979 . . . . .	»	8
MEDIOCREDITO CENTRALE: PIANO PREVISIONALE DEI FABBISOGNI FINANZIARI	»	10

---

PIANO PREVISIONALE DEGLI IMPEGNI ASSICURATIVI DELLA SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (SACE) E DEI FABBISOGNI FINANZIARI DEL MEDIOCREDITO CENTRALE PER IL 1979

---

### PREMESSA

Con la legge 24 maggio 1977, n. 227, il sistema di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione è stato profondamente innovato.

In particolare è stata istituita, per quanto attiene all'aspetto assicurativo, la SACE (Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione) — ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione — che è autorizzata ad assumere, con la garanzia dello Stato, in assicurazione e in riassicurazione, le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

Sotto il profilo finanziario la legge n. 227 ha invece attribuito nuovi compiti al Mediocredito centrale (Istituto centrale per il credito a medio termine). In particolare, l'Istituto può ora effettuare operazioni finanziarie relative a crediti derivanti da locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (*leasing finanziario*), nonché le operazioni relative al finanziamento di crediti nascenti da programmi di penetrazione commerciale. Inoltre il Mediocredito può operare anche nella fase di approntamento delle forniture e concedere contributi agli interessi — nelle operazioni di durata superiore a 18 mesi — effettuate da aziende di credito ordinario. Infine, il contributo del Mediocredito centrale può essere direttamente accordato agli operatori, sia nazionali che esteri, nonché alle istituzioni creditizie estere che finanzino esportatori nazionali (le cosiddette operazioni triangolari).

Al fine di assicurare la necessaria correlazione finanziaria tra l'attività assicurativa della SACE e quella agevolativa del Mediocredito centrale, onde evitare che di fronte a crediti ammessi alla garanzia possano mancare i fondi di agevolazione per contenere il tasso d'interesse a carico degli esportatori, la legge n. 227 ha predisposto gli opportuni strumenti legislativi.

Infatti, l'articolo 17, lettera b), della stessa legge n. 227 dispone che il limite degli impegni assumibili in garanzia dalla SACE per le garanzie di durata superiore a 24 mesi venga fissato annualmente con legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Inoltre, l'articolo 25, primo comma della medesima legge dispone che, ai fini del coordinamento fra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al ripetuto articolo 17, lettera *b*), e le disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, è stabilito l'importo da destinare allo stesso Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito.

A sua volta, l'articolo 28, primo comma, dispone che, contestualmente alla presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro del tesoro è tenuto a presentare il piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE e dei fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per l'anno successivo, sulla base dei dati comunicati all'uopo dalla sezione e dal Mediocredito.

La stessa norma, allo scopo di fornire elementi di valutazione al Parlamento, fa obbligo al Ministro del tesoro di trasmettere ogni semestre alle Camere una apposita relazione sull'attività svolta dalla SACE e dal Mediocredito centrale, nonché elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo.

All'obbligo semestrale si è adempiuto con relazione inviata al Parlamento il 9 agosto 1978, mentre, per quanto riguarda il piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE e dei fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per il 1979 si provvede nei successivi capitoli della presente relazione.

A) PIANO PREVISIONALE DEGLI IMPEGNI ASSICURATIVI DELLA SACE.

a) Attività svolta dalla SACE nel 1977 e nel 1978.

Come già accennato, nella relazione semestrale presentata il 9 agosto 1978, si è riferito sulla gestione svolta dalla sezione fino al 30 giugno 1978.

Si ricordano in sintesi i seguenti dati:

dall'inizio della sua operatività (25 ottobre 1977) la SACE ha concesso nuove garanzie per un importo di 2.414,4 miliardi di lire (di cui 1.916,8 miliardi sul *plafond* annuale e 497,6 miliardi su quello rotativo) secondo il seguente prospetto:

*Garanzie assicurative concesse*

	Dal 25/10/1977 al 31/12/1977	Dal 1°/1/1978 al 30/6/1978	Dal 25/10/1977 al 30/6/1978
	—	—	—
	(miliardi di lire)		
<i>Plafond</i> annuale .	147,6	1.769,2	1.916,8
<i>Plafond</i> rotativo .	22	475,6	497,6
	—————	—————	—————
	169,6	2.244,8	2.414,4
	=====	=====	=====

sono stati deliberati 402 indennizzi per complessivi 41,8 miliardi di lire e sono stati pagati 404 indennizzi per complessivi 42,8 miliardi di lire.

Bisogna altresì ricordare che il *plafond* assicurativo, stabilito per l'anno 1977 in 2.500 miliardi di lire, risultò inadeguato alle effettive occorrenze per cui si rese necessario limitare la concessione della garanzia assicurativa alle sole operazioni con tempi di esecuzione ravvicinati.

Tale criterio ha comportato lo slittamento sul *plafond* assicurativo per l'anno 1978 di operazioni perfezionate nel 1977. Per il 1978 il *plafond* assicurativo - originariamente stabilito in lire 2.500 miliardi - si è dimostrato insufficiente, per cui con l'articolo 1 della legge 4 agosto 1978, n. 483, è stato aumentato a lire 3.500 miliardi.

Alla fine del mese di agosto il *plafond* di 3.500 miliardi di lire è stato utilizzato per oltre 2.500 miliardi; per gli ultimi 4 mesi dell'anno in corso sarà pertanto possibile concedere garanzie per un valore complessivo di circa 1.000 miliardi di lire.

b) *Previsioni per il 1979.*

La previsione degli impegni assicurativi che la SACE sarà chiamata ad assumere per il 1979 è stata effettuata sulla base degli elementi che seguono:

a) operazioni che sono in fase di avanzata definizione presso i più importanti istituti di credito ed imprese esportatrici (presso i quali è stata effettuata apposita indagine).

A fronte di tali operazioni è prevedibile che vi saranno:

impegni assicurativi sulle disponibilità residue del *plafond* del 1978, per un ammontare massimo di lire 1.000 miliardi;

impegni assicurativi che dovrebbero incidere sul *plafond* annuale per il 1979 per un totale di circa 1.900 miliardi di lire;

b) promesse di garanzia che, al 30 giugno 1978, sono pari a 4.000 miliardi di lire. Avuto riguardo allo sfasamento temporale che intercorre tra la concessione della promessa di garanzia ed il successivo passaggio in garanzia e tenuto conto che la percentuale del valore delle promesse che si trasformano in garanzie è pari ad 1/3, sul *plafond* per il 1979 dovrebbero incidere ulteriori 1.300 miliardi di impegni assicurativi.

Pertanto gli impegni assicurativi globali che la SACE dovrebbe essere chiamata ad assumere nell'anno 1979, a fronte delle operazioni in fase di definizione (*sub a*) e del parziale passaggio in garanzia delle promesse in essere (*sub b*), comporterebbero un'imputazione al *plafond* per il medio termine del 1979 pari a 3.200 miliardi di lire.

In aggiunta a tale dato va peraltro considerato:

un ritmo di inflazione del 12-14 per cento che comporterà un corrispondente aumento degli importi assicurativi;

un prevedibile incremento reale delle esportazioni italiane, che determinerà una corrispondente crescita degli importi assicurativi;

un maggior ricorso, da parte delle piccole e medie imprese, alla concessione della garanzia assicurativa che, per tali aziende, assume percentuali più elevate;

l'attivazione delle cosiddette operazioni triangolari (finanziamento all'estero delle esportazioni di merci e servizi italiani) che richiederà la concessione della garanzia assicurativa al 100 per cento.

Le considerazioni che precedono potrebbero suggerire di fissare il *plafond* assicurativo annuale per il medio termine in un ammontare superiore a 3.500 miliardi di lire previsti per il 1978. Si deve peraltro evidenziare che l'ampliamento del *plafond* assicurativo, sotto l'aspetto finanziario, comporta per il bilancio pubblico conseguenti oneri per l'agevolazione delle operazioni assicurate e, nella specie, maggiori stanziamenti a favore del Mediocredito centrale per consentire gli interventi agevolativi.

Tuttavia, si ritiene che l'esigenza di facilitare le esportazioni con i positivi effetti sull'occupazione e sulla produzione, possa essere ugualmente soddisfatta, almeno per il momento, stabilendo in 3.500 miliardi di lire il limite degli impegni assumibili dalla SACE nell'anno 1979 per garanzie di durata superiore a 24 mesi.

Tale importo di lire 3.500 miliardi è stato infatti previsto nel disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1979.

**B) MEDIOCREDITO CENTRALE: PIANO PREVISIONALE DEI FABBISOGNI FINANZIARI.**

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è stato costituito con legge 25 luglio 1952, n. 949.

L'intervento dell'Istituto, sia nel settore delle medie e piccole imprese, che nel settore dei crediti all'esportazione, si esplica principalmente attraverso le seguenti due forme:

a) il risconto dei finanziamenti (mediante l'impiego del proprio fondo di dotazione) accordati agli operatori dagli Istituti di credito, in modo da reintegrare, a condizioni favorevoli, le disponibilità finanziarie e quindi consentire l'applicazione di un tasso agevolato di favore agli operatori medesimi;

b) la concessione agli Istituti di credito di un contributo agli interessi pari alla differenza tra il costo del denaro ed il tasso agevolato posto a carico dell'operatore.

Il Mediocredito centrale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ha predisposto il piano generale di utilizzo delle effettive disponibilità finanziarie per l'anno 1979, fornendo anche i dati e gli elementi necessari per la presentazione del piano previsionale dei fabbisogni finanziari dell'Istituto nello stesso anno.

Dal piano di utilizzo emerge:

che alla fine del 1978 risulteranno accolte dall'Istituto operazioni per complessive lire 3.640 miliardi, di cui lire 320 miliardi per finanziamenti all'interno in favore delle piccole e medie imprese e lire 3.320 miliardi per finanziamenti all'esportazione;

che, tenuto conto degli impegni già assunti e di quelli che potranno essere assunti entro il 31 dicembre 1978, le disponibilità del fondo di dotazione che possono essere utilizzate per il risconto delle operazioni da accogliere nel corso del 1979, sono le seguenti:

1979	1980	1981	1982
	(miliardi di lire)		
285,3	213,6	174,9	196,4

che, sempre tenuto conto degli impegni assunti e da assumere nel corrente anno, le disponibilità del fondo per la concessione di contributi, incrementate in ragione di lire 700 miliardi in forza

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, risultano le seguenti:

1979	1980	1981	1982-87
(miliardi di lire)			
377,4	103,7	72,1	(—) 407,2

Con l'impiego delle predette disponibilità del fondo di dotazione e del fondo contributi agli interessi, il Mediocredito centrale potrà agevolare, nel corso del 1979, finanziamenti per lire 1.150 miliardi, dei quali 700 miliardi destinati al settore interno e 450 miliardi all'esportazione.

I fabbisogni per ogni 100 miliardi di credito agevolato possono, infatti, così calcolarsi, rispettivamente per il settore esportazione e per quello interno:

#### *Settore esportazione*

a) 70 miliardi, se l'intervento avviene nella forma del risconto, dato che l'integrazione finanziaria è limitata al 70 per cento del finanziamento accordato all'operatore economico dall'Istituto primario;

b) 33 miliardi, se l'intervento avviene nella forma del contributo agli interessi: ciò sulla base della durata media delle operazioni (8 anni e mezzo), nonché della differenza tra il costo del denaro e il tasso d'interesse posto a carico dell'esportatore. Tale costo del denaro (cosiddetto tasso di riferimento) che, com'è noto, varia per la raccolta all'interno, bimestralmente, è attualmente pari al 15, 25 per cento, mentre il tasso a carico degli operatori può essere valutato nella misura media dell'8 per cento. Per le operazioni finanziate con mezzi raccolti all'estero il fabbisogno per contributi si riduce da 33 a 25 miliardi per via del minor costo sostenuto dagli istituti per la provvista all'estero.

#### *Settore interno*

a) 66 miliardi nelle zone del centro-nord e 98 miliardi nelle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, nonché nel Mezzogiorno, per via della diversa percentuale d'integrazione (dato il tasso agevolato più favorevole di questi ultimi territori), se l'intervento avviene nella forma del risconto;

b) 26 miliardi nel centro-nord; 39 miliardi nella Toscana, nelle Marche, nell'Umbria e nel Lazio; 55 miliardi nel Mezzogiorno, se l'intervento avviene nella forma del contributo agli interessi, e ciò in relazione alla durata media delle operazioni, maggiore nel sud, e al tasso agevolato d'interesse, più favorevole agli operatori nel Mezzogiorno e negli altri territori insufficientemente sviluppati del centro-nord.

L'intervento dell'Istituto in favore delle medie e piccole imprese si esplicherà nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in forza del quale anche i mezzi agevolati messi a disposizione del Mediocredito centrale debbono essere destinati in ragione del 65 per cento nel Mezzogiorno e del 35 per cento nei territori del centro-nord.

Di conseguenza, i 700 miliardi di credito che potranno essere agevolati nel settore delle medie e piccole imprese riguarderanno, per 330 miliardi, operazioni da effettuare nel centro-nord con un impegno di 160 miliardi per il risconto e di 30 miliardi per contributi, e, per 370 miliardi, operazioni da effettuare nel Mezzogiorno con un impegno di 295 miliardi per il risconto e di 56 miliardi per contributi, corrispondenti appunto al 65 per cento dei mezzi agevolativi complessivamente assegnati al settore interno (541 miliardi).

Come si è accennato, il Mediocredito centrale ha pure fornito al tesoro i dati e gli elementi necessari per la presentazione del piano previsionale dei fabbisogni finanziari dell'Istituto nel corso del 1979, per il settore del credito all'esportazione.

Sulla base dell'esperienza degli ultimi anni e avuto riguardo all'ammontare del *plafond* di garanzie assumibili, fissato in lire 3.500 miliardi, si può ragionevolmente ritenere che nel prossimo anno perverranno al Mediocredito centrale, nel settore dell'esportazione, domande di agevolazione per circa 2.600 miliardi di cui appena 450 miliardi potranno essere soddisfatte con i fondi già conferiti all'Istituto.

Se si considera che per agevolare 100 miliardi nella forma del contributo agli interessi occorrono 33 miliardi allorché la provvista dei mezzi operativi da parte degli Istituti finanziatori avviene sul mercato interno e circa 25 miliardi quando avviene sui mercati internazionali, per accogliere tutte le richieste che perverranno al Mediocredito nel corso del 1979 e che non potranno essere agevolate con le attuali disponibilità (2.600-450=2.150 miliardi), si rende necessario assegnare all'Istituto ulteriori somme da destinare a contributi per complessive lire 550 miliardi, che, tenuto conto della cadenza delle erogazioni e della durata media dei finanziamenti, possono essere ripartite in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1979, 90 miliardi nel 1980, 135 miliardi nel 1981, 130 miliardi nel 1982, 90 miliardi nel 1983, 50 miliardi nel 1984 e 45 miliardi nel 1985.

Il fabbisogno è stato determinato tenendo conto del costo del denaro che, come si è precisato, è ora fissato, per la raccolta all'interno, nella misura del 15, 25 per cento. Tale misura, inferiore dello 0,10 per cento a quella determinata nel precedente bimestre, conferma una tendenza del mercato che, ormai da circa un anno, fa registrare una costante, seppure lieve, flessione del costo del denaro per la provvista a medio termine degli Istituti finanziatori.